



Regolamento

Codice di condotta | Esperti BIM

**(CDE Manager - BIM manager - BIM coordinator - BIM
Specialist)**

Rev. del 30.06.2021

Identificazione e stato di controllo del documento

Proprietario	INARCHECK	
Tipo documento	Regolamento	
Titolo documento	Codice di Condotta Esperti BIM	
Numero di revisione	revisione 0.0	
Data di emissione	30.06.2021	
Numero totale di fogli che compongono il documento	6 fogli	
Redazione ed emissione	Francesca Cassaro	
Check & Backcheck	Marco Setti	
Approvazione	Fausto Amadasi	

INDICE

1	PREMESSA	4
2	CODICE DI CONDOTTA PER L'ESPERTO BIM.....	4
2.1	Rapporti con gli Ordini, i Collegi, i Ruoli	5
2.2	Rapporti con i Collegi	5
2.3	Rapporti con il Committente	5
	CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE.....	5

STORIA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.	Oggetto/Sintesi delle modifiche	Data	Redatto (RdD)	Verificato	Approvato (AD)
0.0	Prima emissione	30.06.2021	FC	MS (DT)	FA

1 PREMESSA

Il presente Codice è valido ed applicabile per gli Esperti BIM certificati o in fase di certificazione, presso Inarcheck. L'accettazione ed il rispetto di tale codice è ritenuta condizione necessaria per la certificazione Inarcheck ed il mantenimento e il rinnovo della stessa. La mancata osservanza di tutti i punti del Codice o di parte di essi si configura come comportamento in contrasto con la certificazione rilasciata, che può dare origine a provvedimenti disciplinari, così come descritti nello schema di certificazione, al capitolo 9.

Il presente Codice di condotta, complementare al processo di certificazione Inarcheck, non ha alcuna autorità legale formale, tuttavia deve ritenersi cogente ai fini dell'agire, da parte dell'Esperto BIM.

Il Codice di condotta integra i codici e i precetti deontologici delle differenti categorie professionali di appartenenza degli esperti, ai quali questi ultimi si devono conformare innanzitutto.

2 CODICE DI CONDOTTA PER L'ESPERTO BIM

Il presente codice di condotta deve ritenersi cogente ai fini dell'agire, da parte dell'Esperto BIM.

- 1) L'attività di Esperto BIM deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato. L'Esperto BIM deve ritenersi direttamente responsabile della propria opera sia nei riguardi della Committenza sia dei soggetti terzi che dovessero subire danni patrimoniali in conseguenza di attività svolta in maniera negligente da parte dell'Esperto medesimo.
- 2) Chiunque eserciti l'attività di Esperto BIM in Italia deve ritenersi impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice di condotta finalizzato alla tutela della dignità dell'Esperto BIM e al decoro della professione.
- 3) L'Esperto BIM rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità organizzativo-professionale per l'efficace adempimento dell'incarico proposto, fatto salvo che al fine di gestire alcuni aspetti dell'incarico - previa autorizzazione del committente – coinvolga appropriate figure professionali.
- 4) L'Esperto BIM sottoscrive solo le prestazioni professionali che ha personalmente svolto e/o diretto. Ai fini della identificazione delle responsabilità, l'Esperto BIM sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale solo quando siano specificati i limiti di competenza professionale e/o di responsabilità interdisciplinare dei soggetti coinvolti. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
- 5) L'Esperto BIM deve costantemente aggiornare la propria formazione professionale con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio reso alla Committenza al fine del perseguimento

del miglior risultato in correlazione ai costi e alle condizioni di attuazione dell'incarico conferitogli.

2.1 RAPPORTI CON GLI ORDINI, I COLLEGI, I RUOLI

- 6) L'appartenenza dell'Esperto BIM a ordini, collegi, ruoli o registri, non esime dal rispetto delle norme, codici e del relativo ordinamento.

2.2 RAPPORTI CON I COLLEGHI

- 7) Ciascun Esperto BIM deve improntare i rapporti con i colleghi e con coloro che hanno correlazione con la professione dell'Esperto BIM alla massima lealtà e correttezza professionale. L'esperto BIM, inoltre, promuove l'affermazione di una comune cultura e identità professionale.

2.3 RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

- 8) Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
- 9) L'Esperto BIM è tenuto al rispetto del segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della Committenza, divulgare quanto inerente l'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
- 10) L'Esperto BIM deve definire preventivamente e chiaramente con il Committente i contenuti e i termini dell'incarico professionale.
- 11) L'Esperto BIM è remunerato per la propria attività valutativa equamente, sulla base di una libera predeterminazione del corrispettivo con il Committente.
- 12) L'Esperto BIM non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti aggiuntivi di quanto corrisposto dal Committente senza comunicarne a quest'ultimo la natura, il motivo e l'entità, ed averne ricevuto espressa autorizzazione alla riscossione.
- 13) L'Esperto BIM è tenuto a informare il Committente in tutti i casi di potenziale conflitto di interesse ovvero nelle circostanze in cui l'attività prevista possa ingenerare sospetti di parzialità professionale o di violazione delle disposizioni etico deontologiche contenute nel presente codice di condotta.

CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

Con la sottoscrizione in calce del presente regolamento, l'Esperto BIM dichiara di accettare tutte le clausole stabilite nel presente Codice, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nello stesso.

Milano, li _____

Firma